



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E
PATRIMONIO
UFFICIO CONVENZIONI

Decreto rettorale
Classificazione: I/13
N. Allegati: 0

**INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE
BIENNIO 2018-2020**

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena e, in particolare, l'art. 12 (Elezioni delle rappresentanze studentesche)

DECRETA

Art. 1 – Indizione votazioni

Sono indette per i giorni **28 e 29 novembre 2018**, ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche di seguito indicate:

- | | |
|---|--|
| 1. Senato Accademico | n. 3 rappresentanti |
| 2. Consiglio di Amministrazione | n. 2 rappresentanti |
| 3. Consigli di Dipartimento | (vedi comma successivo) |
| 4. Comitati per la Didattica | (vedi comma successivo) |
| 5. Consiglio Territoriale degli studenti per il controllo della qualità | n. 7 rappresentanti |
| 6. Consiglio Studentesco | a) n. 15 rappresentanti degli
studenti iscritti ai Corsi di I e II livello |
| | b) n. 2 rappresentanti degli
studenti iscritti ai Corsi di Dottorato |
| | c) n. 2 rappresentanti degli
studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione |

Con successivo provvedimento sarà indicato il numero dei rappresentati da eleggere per ogni singolo Dipartimento e Comitato per la Didattica e il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste.

Art.2 – Elettorato attivo e passivo

1) Senato Accademico

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo al momento del voto;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo.

2) Consiglio di Amministrazione

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo al momento del voto;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo.

3) Consigli di Dipartimento

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio del Dipartimento (corsi di I e II livello in titolarità o contitolarità e Corsi di Specializzazione e di Dottorato di cui il Dipartimento è sede amministrativa) al momento del voto;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio del Dipartimento.

4) Comitati per la didattica

- l'elettorato attivo, per ciascun Comitato, spetta agli studenti regolarmente iscritti al momento del voto al/ai Corso/i di studio gestito/i da ogni Comitato;
- l'elettorato passivo, per ciascun Comitato, spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al/ai Corso/i di studio gestito/i da ogni Comitato.

5) Comitato Territoriale per il controllo della qualità dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio Universitario

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Ateneo al momento del voto;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio dell'Ateneo.

6) Consiglio Studentesco

- rappresentanti studenti iscritti ai corsi di I e II livello

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio di I e II livello dell'Ateneo al momento del voto;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di studio di I e II livello dell'Ateneo;

- rappresentanti studenti iscritti ai Corsi di Dottorato

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta ai Corsi di Dottorato dell'Ateneo;

- rappresentanti studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione

- l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Specializzazione dell'Ateneo;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta ai Corsi di Specializzazione dell'Ateneo.

Il mandato della rappresentanze studentesche dura due anni.

Gli **elenchi** nominativi degli **elettori** saranno resi **pubblici** e diffusi per via telematica il **29.10.2018**.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà di presentare un **reclamo** scritto alla Commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente decreto, entro il 14.11.2018. La **decisione** motivata sul **reclamo** deve essere comunicata al reclamante **entro il 21.11.2018**.

Il **22.11.2018** saranno pubblicati gli **elenchi definitivi** degli **elettori**, aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui sopra.

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

Per le elezioni di cui al precedente art. 1 (eccetto che per quelle di cui ai punti 6b e 6c dello stesso art. 1 – rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Consiglio degli Studenti - per le quali la candidatura è individuale), gli studenti che intendano candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del Regolamento elettorale. Le candidature sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. Ogni lista deve essere



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

contraddistinta da un apposito contrassegno e corredata di firme di studenti facenti parte dell'elettorato attivo, come definito al precedente art. 2, in numero pari a quello indicato nell'art. 12, comma 4 del Regolamento elettorale; con successivo provvedimento sarà indicato il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste per ogni singolo Dipartimento e Comitato per la Didattica.

Il modulo per la presentazione delle liste, reperibile all'indirizzo www.unisi.it/procedure-elettorali a partire dal 7° giorno successivo alla data del presente provvedimento, dovrà essere riconsegnato all'Ufficio Convenzioni entro e non oltre le ore 12:00 dell'08.11.2018 da uno dei candidati che assume la funzione di presentatore della lista.

Il modulo deve essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte e corredato da un dvd contenente il contrassegno, dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte dei candidati presenti nella lista, dalle copie firmate dei documenti di riconoscimento del presentatore della lista, del candidato e dei sostenitori presenti nella lista medesima.

Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista è invitato dalla Commissione elettorale di cui all'art. 4 del presente provvedimento a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.

Lo studente che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lui apposte sono considerate nulle.

Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di un manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.

Art.4 – Seggi elettorali – Commissioni di seggio – Commissione elettorale

Sono costituiti i seguenti **seggi elettorali**:

- Seggio n. 1 – Presidio San Niccolò – Via Roma, 56 – Siena
- Seggio n. 2 – Presidio San Francesco – Piazza San Francesco, 7 – Siena
- Seggio n. 3 – Presidio Mattioli – Via P.A. Mattioli, 10 – Siena
- Seggio n. 4 – Presidio Le Scotte – Strada delle Scotte, 4 – Siena
- Seggio n. 5 – Presidio San Miniato – Via A. Moro, 2 – Siena
- Seggio n. 6 – Presidio Pian dei Mantellini/Porta Laterina – Strada Laterina, 8 - Siena
- Seggio n. 7 – *Campus* del Pionta – Viale L. Cittadini, 33 – Arezzo

I seggi elettorali effettueranno il seguente orario di apertura:

- 28 novembre 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- 29 novembre 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Con successivo provvedimento saranno nominate la Commissione elettorale e le Commissioni di seggio, composte ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento elettorale. Ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento ogni lista può designare in ciascun seggio elettorale un proprio rappresentante.

Ciascuna Commissione di seggio designa al proprio interno il Presidente, che la dirige, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione. Le Commissioni di seggio curano tutte le operazioni di voto, ne verificano la regolarità e redigono i verbali e gli atti relativi.

Art. 5 – Operazioni di voto

Il voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si esprime selezionando la lista prescelta ed esprimendo, opzionalmente, la propria preferenza per uno dei candidati appartenenti alla medesima lista. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento elettorale, ogni elettore ha a disposizione un voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che entrambe le preferenze riguardino candidati appartenenti alla medesima lista ma di genere diverso.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Le votazioni avvengono attraverso il sistema elettronico certificato dal MIUR con l'impiego di supporti informatici gestiti e strutturati dal Consorzio Interuniversitario CINECA in modo da garantire la corretta identificazione dell'elettore, nonché, come previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento elettorale, la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, l'integrità e la segretezza del voto e altresì l'anonimato dell'elettore che lo ha espresso.

Le operazioni di voto si svolgeranno nel modo seguente:

- identificazione dell'elettore;
- stampa delle credenziali di accesso da consegnare all'elettore;
- espressione di voto: nella postazione di voto l'elettore digita le proprie credenziali di accesso nella schermata iniziale dell'applicazione di voto, l'applicazione richiederà la conferma dell'identità e presenterà le schede elettorali per cui l'elettore ha diritto di voto. Per ogni scheda elettorale, una volta selezionato e confermato l'inserimento del voto nell'urna virtuale, l'operazione di voto è conclusa ed è possibile passare alla scheda successiva (fino all'esaurimento delle schede disponibili o alla chiusura della procedura di voto mediante il pulsante "Rinuncia al voto", che consente all'elettore di completare la votazione rinunciando a votare le schede non utilizzate).

Ogni Commissione di Seggio al termine di ciascuna votazione redige apposito verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio e allega il *report* contenente l'elenco dei votanti che hanno esercitato il diritto di voto presso il seggio. Il *report* e il verbale vengono recapitati immediatamente alla Commissione Elettorale. Quest'ultima decide anche sulle contestazioni e i reclami verbalizzati.

Art. 6 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno 30 novembre a partire dalle ore 10:00, presso il Rettorato.

La Commissione Elettorale verifica i verbali pervenuti dalle Commissioni di seggio e accerta il numero dei votanti desunto dai *report* del sistema di voto elettronico.

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando le schede contenute nell'urna virtuale produce le preferenze ricevute da ogni lista e da ogni candidato e le schede bianche.

Il Presidente della Commissione elettorale comunica l'esito delle operazioni di voto con l'indicazione degli eletti al Rettore, il quale li proclama con decreto da pubblicare nell'Albo *on line* dell'Ateneo e consultabile sul sito *web* istituzionale.

L'individuazione dei rappresentanti degli studenti eletti all'interno delle liste avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti, considerando, a tal fine, come voto unico, l'eventuale doppia preferenza di genere espressa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento elettorale;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per i numeri dispari interi, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi, tra essi, quelli di valore più elevato, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti, come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

g) accedono alla ripartizione dei seggi da assegnare soltanto quelle liste che ottengono almeno il 7% dei voti validi.

Art. 7 – Ricorsi

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle procedure elettorali, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati.

Il ricorso è presentato al presidente della Commissione elettorale, depositando presso il competente ufficio un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.

Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare il ricorrente e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto di tale circostanza e degli esiti dell'audizione nella decisione.

Art. 8 – Pubblicizzazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on line* e reso consultabile sul sito *web* dell'Ateneo e ne sarà data tempestiva comunicazione al corpo elettorale.

Art. 9 – Norme finali

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Maria Rosaria Romano

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora